

## **ALLEGATO N. 1**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI**

Adottato con Delibera del Direttore Generale n. 521 del 25-03-2012

#### **ART.1 FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina le attività gestionali che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone attiva in attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. e ss.mm.ii.
2. Le iniziative di sponsorizzazione incentivano e promuovono una spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Azienda, realizzano maggiori economie di spesa e una migliore qualità nei servizi erogati alla collettività.
3. Il presente regolamento ha lo scopo di realizzare le condizioni per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

#### **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'attività di sponsorizzazione è diretta, principalmente, a reperire risorse economiche e patrimoniali per la realizzazione di progetti aziendali finalizzati a migliorare l'economicità e gli standard di qualità dei servizi erogati, per l'acquisto di tecnologie, per campagne di comunicazione istituzionali e di informazione ed educazione alla salute, aventi come destinatari cittadini ed utenti.
2. Avvalendosi dell'istituto della sponsorizzazione l'ASP di Crotone potrà disporre di risorse aggiuntive da destinare, altresì, alla realizzazione di progetti sperimentali, anche di tipo formativo, in collaborazione con altri Enti volti al miglioramento dell'offerta formativa dei residenti del territorio.
3. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e/o associazioni senza fini di lucro.
4. L'ASP di Crotone stipula contratti di sponsorizzazione nei quali interviene con il ruolo di soggetto sponsorizzato, in relazione a progetti, iniziative, interventi per i quali intende acquisire risorse qualificate o significativo sostegno alle proprie attività di sviluppo delle finalità istituzionali.

#### **ART. 3 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"contratto di sponsorizzazione"**: un contratto a titolo oneroso mediante il quale l'A.S.P. di Crotone (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un soggetto terzo (*sponsor*), che si obbliga ad erogare un corrispettivo prefissato, la possibilità di promuovere, in appositi e predeterminati luoghi e spazi nell'ambito delle strutture Aziendali, il proprio nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali ecc.;
- b) per **"sponsorizzazione"**: ogni contributo in beni o servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi nell'ambito applicativo dei "contratti di sponsorizzazione" di cui al comma precedente;
- c) per **"sponsor"**: il soggetto (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'ASP di Crotone;
- d) per **"sponsee"**: l'ASP di Crotone la quale è titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di un contratto di sponsorizzazione;
- e) per **"manifestazione di interesse"**: la comunicazione all'Azienda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
- f) per **"spazio pubblicitario"**: lo spazio fisico o il supporto di trasmissione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dell'A.S.P. di Crotone per la pubblicità dello sponsor.

#### **ART. 4 PROCEDURE DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR**

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante adeguata procedura ad evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità sia attraverso comunicazioni dirette a specifiche categorie merceologiche di soggetti terzi potenzialmente interessati ad attivare pubblicità commerciale, sia attraverso comunicazioni ai mass-media, nonché pubblicazioni Aziendali.
3. La manifestazione di interesse, da presentarsi a cura dei soggetti terzi, avviene attraverso una domanda presentata da soggetti interessati che dovrà essere esplicitata in forma scritta ed indicare:
  - a) l'oggetto della sponsorizzazione (tipologia prodotto o servizio da pubblicizzare), nonché i progetti o le quantità ed i luoghi oggetto di interesse nell'ambito delle opportunità offerte dall'A.S. P. di Crotone;
  - b) l'indicazione dei corrispettivi economici previsti per la tipologia della pubblicità richiesta;
  - c) l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione.
4. L'offerta di adesione all'avviso deve essere presentata in forma scritta e deve indicare almeno:
  - a) Il bene, l'attività, il progetto o l'iniziativa che si intende pubblicizzare;
  - b) Il corrispettivo della sponsorizzazione;
  - c) L'accettazione delle condizioni previste dalle disposizioni del presente regolamento.
5. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
6. L'offerta, in forma scritta, dovrà essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- per le persone fisiche:
    - ❖ l'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
    - ❖ l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
    - ❖ l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese)
  - per le persone giuridiche:
    - ❖ oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
7. L'A.S.P. di Crotona può richiedere ulteriori certificazioni che riguardino ad es. tutela dell'ambiente, rispetto dei diritti umani, etc.
  8. Non sono ammissibili offerte da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa finalizzate a sponsorizzarne le relative attività.
  9. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli eventuali adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
  10. Le offerte di sponsorizzazioni, tenuto conto dell'ordine di arrivo, saranno valutate da apposita commissione nel rispetto del presente regolamento.

## **ART. 5 PRODOTTI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE**

1. I prodotti/iniziativa oggetto di possibili sponsorizzazione presso l'A.S.P. di Crotona possono essere i seguenti:
  - ✓ spazi murali nelle aree di ingresso, nei corridoi di percorrenza del pubblico e nelle sale di attesa presso tutte le strutture dell'Azienda per l'affissione di manifesti ed avvisi pubblicitari,
  - ✓ banners sul sito WEB;
  - ✓ bacheche aziendali;
  - ✓ spazi sulle comunicazioni istituzionali;
  - ✓ spazi sugli organi di informazione e pubblicazioni Aziendali;
  - ✓ spazi nell'ambito della cartellonistica di segnalazione al pubblico;
  - ✓ offerte finanziarie e bancarie destinate ai dipendenti dell'Azienda;
  - ✓ monitors e rotors luminosi informativi;
  - ✓ chioschi multimediali e cartacei pubblicitari;
  - ✓ spazi negli ascensori, presso i punti automatizzati per la riscossione dei diritti sanitari, presso gli orologi marcatempo dei dipendenti, nelle aule didattiche e nelle sale riunioni aziendali;
  - ✓ spazi presso punti strategici della comunicazione al pubblico (es. telefoni);
  - ✓ spazi nella modulistica di eventi promossi dall'ASP di Crotona e nell'ambito di iniziative di solidarietà e di utilità sociale promosse dall'Azienda;
  - ✓ spazi sulla Carta dei Servizi, carta etica aziendale, conferenza annuale dei servizi, corsi e convegni scientifici e spazi sui relativi depliant;
  - ✓ iniziative nell'ambito dello sviluppo Sistema Qualità, nell'Educazione alla Salute;

- ✓ cessione all'Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture aziendali;
- ✓ fornitura e donazione di prodotti;
- ✓ materiali per pediatria, arredi di accoglienza, piante ed arredi di abbellimento;
- ✓ iniziative di sostegno di cause di utilità sociale ("Cause Related Marketing");
- ✓ distribuzione di prodotti di prova/assaggio (Sampling);
- ✓ sondaggi ed iniziative di "customer satisfaction".

## **ART. 6 CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI**

1. Non sono consentite sponsorizzazioni di cui al presente Regolamento all'interno dei reparti e servizi di degenza ospedaliera, presso i locali del servizio di Emergenza/Urgenza del Pronto Soccorso/Rianimazione/Sala Operatoria, nonché presso le camere mortuarie, la cappella ospedaliera e luoghi di culto.
2. Non possono essere oggetto di contratti di sponsorizzazione; servizi di onoranze funebri, prodotti farmaceutici, prodotti di natura politica, religiosa, sindacale, pubblicità di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, cartochiromanzia, magia ed occultismo ed ogni materiale che possa essere di pregiudizio alla dignità della persona e tutti i prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali dell'ASP di Crotona.
3. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di sponsorizzazione, qualora ravvisi potenziali danni all'immagine del servizio sanitario o semplicemente la ritenga, per ragioni di interesse pubblico, inopportuna.
4. È esclusa la collocazione di banner pubblicitari sul parco autovetture dell'Azienda, considerati i compiti istituzionali di polizia giudiziaria, di verifica e controllo ispettivo per i quali possono venire utilizzate le auto in questione.
5. L'azienda si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente degli spazi disponibili da destinare a proprie campagne di pubblicità istituzionale.

## **ART. 7 COMITATO ETICO DI GARANZIA**

1. Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda l'analisi di aspetti tecnico-sanitari e la conseguente individuazione di eventuali conflitti di interesse relativamente ai prodotti oggetto di possibile sponsorizzazione, verrà istituito entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento il "Comitato Etico di Garanzia" interno all'Azienda.
2. Tale Comitato viene consultato a cura dell'Ufficio URP o dell'Ufficio Formazione (a seconda della specifica tematica) per l'espressione di apposito parere circa l'oggetto delle sponsorizzazioni, con riferimento in particolare alle tipologie merceologiche delle medesime. L'eventuale parere negativo del "Comitato Etico di Garanzia" circa l'oggetto di una sponsorizzazione è vincolante e pregiudica la possibilità di attivare il/i contratto/i di sponsorizzazione di che trattasi aventi ad oggetto la medesima tipologia merceologica già oggetto del parere stesso. L'espressione del parere favorevole del Comitato vige su tutti i successivi contratti aventi per oggetto la stessa tipologia merceologica già oggetto del parere stesso.

3. Del "Comitato Etico di Garanzia" fanno parte: il Responsabile dell'Ufficio URP e il Responsabile dell'Ufficio Formazione (che, a seconda della specifica tematica, singolarmente convocano le sedute e ne coordinano i lavori) e il Direttore del Dipartimento Amministrativo. Le funzioni operative di supporto e segreteria sono svolte da un dipendente dell'URP. Il Comitato si riserva la facoltà di convocare, ogniqualvolta se ne verificasse la necessità, le figure professionali competenti dell'ASP di Crotone aventi funzioni di consulenza.
4. Il Comitato Etico di Garanzia decide in seduta congiunta a maggioranza dei propri componenti; in caso di impossibilità a partecipare al Comitato il componente può delegare la partecipazione al Comitato medesimo ad altro dirigente.

### **ART. 8 MODALITA' ORGANIZZATIVE**

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Azienda Sanitaria secondo la disciplina del presente regolamento.
2. La Struttura di riferimento in ambito aziendale è l'Ufficio URP. Responsabile del procedimento è il dipendente appositamente incaricato dal Dirigente Responsabile della citata Struttura.
3. È tuttavia facoltà dell'Azienda, qualora lo ritenga opportuno o più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

### **ART. 9 IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Il contratto di sponsorizzazione fra l'Azienda Sanitaria e lo sponsor è un contratto atipico; rientra nei contratti di pubblicità bilaterale, a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (Art. 1323 C.C.).
2. Per le imprese private trattasi di "spese di pubblicità" (D.L. 74/92) e come tale è interamente deducibile dal reddito imponibile d'impresa.
3. L'introito per l'A.S.P. avviene mediante emissione di fattura con pagamenti nei termini previsti dai contratti e rientra nei redditi diversi ai sensi dell'art. 81 TUIR - D.P.R. n° 917/86.
4. Con apposita deliberazione del Direttore Generale, vengono approvati ed aggiornati il presente Regolamento, lo schema di contratto, la scheda sponsor ed il tariffario vigente a cui dovranno conformarsi i contratti di sponsorizzazione (da adottarsi con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio URP) sottoscritti nell'anno di riferimento fatte salve specifiche esigenze di modifica formale avanzate da singole aziende che verranno valutate e saranno specificamente oggetto di deliberazione.

### **ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso previste; i singoli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Titolare del trattamento dei dati è l'ASP di Crotone.

### **ART. 11 ASPETTI FISCALI**

1. L' A.S. P. di Crotona emetterà fattura allo sponsor intestatario del contratto per l'importo corrispondente all'impegno assunto, oltre l'IVA, ai sensi della vigente normativa.
2. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor (operazioni permutive di cui all'art. 11 DPR 633/1972) è fatto obbligo di doppia fatturazione:
  - fatturazione dello sponsor all'ASP di Crotona del valore del servizio o del bene, soggetta a IVA;
  - fatturazione dell'ASP di Crotona allo sponsor di un pari importo, sempre soggette a IVA, per l'attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello sponsor.

### **ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI**


1. Le "Sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio competente, al fine di accertarne la correttezza degli adempimenti convenuti per quanto attinenti ai contenuti tecnici, quantitativi, qualitativi e temporali.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
3. Tutte le forme di pubblicità che dalla entrata in vigore del presente Regolamento non risultino essere approvate dall'Amministrazione saranno rimosse dagli spazi di proprietà dell'ASP di Crotona. Le eventuali convenzioni/contratti in corso saranno sottoposte alla valutazione del Comitato Etico di Garanzia affinché ne verifichi i principi di cui all'art. 6.

### **ART. 13 SPESE CONTRATTUALI**

1. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.

### **ART. 14 CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento e nei relativi contratti si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia.



## ALLEGATO N. 2

### SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona (di seguito denominata Sponsee) rappresentata dal Direttore Generale Prof. Rocco Antonio Nostro domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale della stessa Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona sita in Via M. Nicoletta sn - Crotona

E

la Ditta ..... con sede legale in .....  
in persona del Legale rappresentante .....  
nato/a a ..... il.....  
C.F. .... (di seguito denominato Sponsor).

Premesso che lo Sponsor è azienda che opera nel settore merceologico del .....e nell'ambito delle proprie iniziative promozionali è interessato ad instaurare un rapporto di carattere promo-pubblicitario, aventi la finalità di diffondere il proprio logo/marchio e i prodotti dallo stesso contraddistinti;  
Lo Sponsor dichiara di essere al corrente che possono essere presenti, nell'ambito della stessa attività promo-pubblicitaria, altri loghi/marchi di differenti società che perseguono le stesse finalità.

### SI CONVIENE E SI STIPULA

#### ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.  
Lo Sponsee si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda/Ditta i prodotti pubblicitari previsti dal regolamento aziendale, di cui all'allegato 1.

## **ART. 2**

Lo Sponsee ha valutato il contenuto, le finalità e le modalità di presentazione dei servizi e/o dei prodotti oggetto di promozione pubblicitaria acquisendo il parere preventivo del Comitato Etico di Garanzia Aziendale.

## **ART. 3**

Lo Sponsor si impegna a rispettare pienamente quanto contenuto nel Regolamento per le sponsorizzazioni vigente presso lo Sponsee, rispondendo direttamente in ogni sede ed assumendosene le responsabilità conseguenti, della veridicità e legittimità dei messaggi pubblicitari in oggetto, sollevando lo Sponsee da qualsiasi responsabilità rispetto ad ogni eventuale contenzioso dovesse venire intrapreso da potenziali utenti/acquirenti dei servizi/prodotti proposti.

## **ART. 4**

In nessun modo ed a nessun titolo possono rientrare tra gli oggetti di promozione pubblicitaria sostanze classificate come farmaci od articoli in contrasto o in conflitto di interessi con le finalità istituzionali dello Sponsee secondo quanto previsto nel regolamento in vigore.

## **ART. 5**

L'uso improprio del logo e del nome dello Sponsee, a qualsiasi scopo, comporta l'immediata decadenza del contratto in essere. L'Azienda ha la facoltà di indicare sui prodotti oggetto di pubblicità una comunicazione ai cittadini che specifica il fatto che l'Azienda Sanitaria non promuove i prodotti oggetto di pubblicità, bensì accoglie la pubblicità medesima unicamente con l'obiettivo di reperire risorse economiche aggiuntive, senza entrare nel merito delle promozioni di che trattasi.

## **ART. 6**

Lo Sponsor si impegna a versare allo Sponsee la somma complessiva di € .....+IVA 21%, entro 60 giorni dal ricevimento dallo Sponsee della relativa fattura, direttamente sul c/c bancario in essere presso la Tesoreria dell'Azienda. All'atto della fatturazione lo Sponsee si impegna ad indicare sulla fattura stessa la dichiarazione "spese di pubblicità" (D.L. 74/92) al fine di consentire allo Sponsor stesso l'applicazione dei previsti benefici fiscali.

## **ART. 7**

Il presente contratto ha validità dal ..... al .....; non è previsto il tacito rinnovo contrattuale; ulteriori eventuali sponsorizzazioni saranno oggetto di specifico atto approvativo.

## **ART. 8**

Lo Sponsor può chiedere la risoluzione del contratto:



- a. In qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b. Per motivi di interesse pubblico o di tutela delle attività istituzionali;
- c. In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- d. In caso di cessione dell'azienda, di cessione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello sponsor;
- e. Nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dallo Sponsee;
- f. Nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g. Nel caso in cui la prestazione non sia eseguita entro i termini prescritti;
- h. In caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- i. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dello Sponsor, lo Sponsee ha diritto di incamerare il 100% dell'importo contrattuale, determinato sulla quota residua rispetto alla scadenza naturale di cui all'art. 7; a titolo penale, di affidare a terzi gli spazi concessi o la parte rimanente, anche in danno all'inadempiente;
- j. Tutte le imposte, tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla sponsorizzazione e tutte le spese relative alla stipulazione e all'eventuale registrazione del contratto, sono a carico dello Sponsor;
- k. Si avverte, altresì, che si procederà alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante della ditta o uno dei dirigenti della stessa impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia;
- l. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico - economico, i risultati dell'attività negoziale;
- m. È fatto salvo ogni qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, ecc.) che potrà essere attivato senza che la ditta possa avanzare richieste di risarcimento od altro.

#### **ART. 9**

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al regolamento citato, intendiamo richiamate le norme generale sui contratti (art. 1323 c.c.) ed in particolare sui contratti di pubblicità bilaterale a prestazioni corrispettive.

In ogni caso lo Sponsee declina ogni responsabilità, anche per eventuali atti vandalici, rispetto alla custodia e manutenzione dei supporti pubblicitari e dei beni di qualsivoglia tipo utilizzati per fini pubblicitari:

#### **ART. 10**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26.04.1986 n. 131.

Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico dello Sponsor.

**ART. 11**

Per ogni eventuale controversia in merito al presente contratto, le parti dichiarano competenti il Tribunale di .....

Letto e sottoscritto:

Per lo Sponsor \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Per lo Sponsee \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Crotone, \_\_\_\_\_